

COLLEGIO DI TORINO

Composto, nella parte del ricorso relativa ai “Consumatori”, dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

e composto, nella parte del ricorso relativa ai “Non consumatori”, dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) BANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 23/02/2026

PARTE DEL RICORSO RELATIVA AI SOGGETTI “CONSUMATORI”

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- di essere incorso in una grave situazione di “esclusione bancaria” che, ad oggi, le impedisce l'accesso ad un conto corrente, compromettendo la possibilità di

condurre un'esistenza piena e dignitosa sotto il profilo professionale, familiare e personale;

- sin dal 2009 è stato titolare di cinque rapporti complessivi (riferibili al proprio nucleo familiare e alle società da lei amministrate) in essere con l'intermediario;
- in data 22/04/2025 l'intermediario ha comunicato il recesso unilaterale dal suo conto corrente, da quello della moglie [aderente al ricorso] e delle "sue" società, senza fornire alcuna motivazione;
- il provvedimento della banca ha inciso sulla continuità dell'attività d'impresa e sulla gestione della vita familiare;
- a seguito di tale decisione, per lei e per sua moglie, è stato impossibile ottenere l'apertura di un nuovo conto corrente presso altri istituti di credito;
- l'intermediario ha omesso di fornire le motivazioni del recesso, anche a seguito di ulteriori richieste in merito;
- con la comunicazione del 06/08/2025, inviata a mezzo dell'odierno procuratore, ha richiesto nuovamente all'intermediario le ragioni della chiusura improvvisa dei rapporti, o l'indicazione di soluzioni idonee a ripristinarne l'operatività, anche in ragione dei gravi pregiudizi personali e professionali conseguenti;
- con il riscontro del 26/08/2025 l'intermediario: i) ha confermato la chiusura dei conti correnti (personali, nonché quelli riferibili alla propria qualità di legale rappresentante di società); ii) ha rappresentato che il regolamento contrattuale non prevede l'indicazione delle motivazioni del recesso dell'intermediario, salvo il caso di giustificato motivo, non ricorrente nell'ipotesi in esame; iii) ha sostenuto l'inesistenza di un obbligo di mantenere rapporti con la clientela e la legittimità del recesso in ragione del preavviso comunicato al cliente;
- in data 26/08/2025, nel rinnovare le proprie doglianze, ha richiesto all'intermediario l'apertura di un conto corrente di base ai sensi del D.Lgs. n. 37/2017 per i servizi bancari essenziali e ha rappresentato che, in qualità di imprenditore, si trovava anche nell'impossibilità di remunerare i propri dipendenti;
- di aver ricevuto un ulteriore riscontro negativo in data 01/09/2025;
- di aver tentato di aprire nuovi rapporti presso altri istituti di credito ricevendo dinieghi fondati sulla "discrezionalità dell'intermediario" e in assenza di alcuna motivazione;
- la decisione di recedere da parte dell'intermediario ha prodotto un effetto a catena con la conseguenza di risultare esclusa dai servizi bancari fondamentali;
- di non sussistere alcuna questione in materia di antiriciclaggio: di aver prodotto la documentazione relativa all'unica operazione che, per mera coincidenza temporale, avrebbe potuto destare attenzione, consistente nella successione paterna e conseguente vendita di un immobile ereditato;
- di aver trasferito parte del ricavato della suddetta vendita a sua madre e a sua sorella, tramite bonifici tracciati, nel rispetto della legge;
- di aver prodotto il certificato della Procura della Repubblica attestante l'assenza di qualunque procedimento penale pendente a suo carico;
- di aver presentato un esposto alla Banca d'Italia, a seguito del quale l'Autorità di vigilanza ha fornito riscontro il 03.03.2025, richiamando il quadro normativo di riferimento in materia di conto corrente di base e dei relativi obblighi informativi degli intermediari;

- l'intermediario si è invece limitato a invocare la clausola contrattuale che disciplina il recesso e la presunta assenza di obblighi a mantenere rapporti con la clientela;
- diversamente, sussiste il proprio diritto all'apertura di un conto di base, il cui diniego deve essere motivato, nonché reso per iscritto e tempestivamente;
- nel riscontro all'ultimo reclamo, l'intermediario non ha fornito alcuna risposta, limitandosi a dichiarare la trasmissione della pratica alla propria direzione legale;
- di aver subito un'esclusione sistemica dall'accesso ai servizi bancari essenziali in ragione: i) del recesso non motivato dai rapporti riferibili a sé e al proprio nucleo familiare; ii) del rifiuto della banca di riapertura del conto, anche nella forma del conto di base; iii) dell'assenza di motivazioni specifiche; iv) dei dinieghi seriali di altri intermediari;
- tale situazione ha reso impossibile accreditare redditi, adempiere agli obblighi fiscali, corrispondere stipendi e pagare fornitori;
- l'intermediario ha assunto una condotta contraria ai principi di proporzionalità, correttezza e buona fede contrattuale;
- la "discrezionalità dell'intermediario" non può tradursi nel potere di interdire socialmente ed economicamente un cliente.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:

- la parte ricorrente era titolare del conto corrente n.***419, chiuso il 31/07/2025;
- l'aderente al ricorso era titolare del conto corrente n.***196, chiuso il 15/07/2025;
- riconducibili ai nominativi dei ricorrenti vi erano, inoltre, i seguenti ulteriori rapporti di conto corrente:
 - G. S.r.l., conto n. ***676, chiuso il 9/7/2025;
 - Ass. L.C., conto n.***674, chiuso il 9/7/2025;
 - B.S. S.r.l., conto n. ***520, chiuso il 9/7/2025;
 - A S.r.l.s., conto n. ***704 chiuso il 9/7/2025;
- di aver comunicato il recesso da tali rapporti con le lettere del 22/04/2025, consegnate a mani dei clienti;
- di aver offerto riscontro nel merito ai successivi reclami, fatta eccezione per quello del 26/08/2025, a cui ha fatto seguito la proposizione del ricorso prima di un'effettiva risposta;
- la richiesta che l'ABF "ordini" l'apertura di un conto corrente di base, o di altra misura idonea a garantire l'accesso ad un conto di pagamento è inammissibile in quanto volta ad ottenere una pronuncia di carattere "costitutivo" ed avente ad oggetto un facere infungibile;
- sussistono precedenti ABF a sostegno delle proprie ragioni;
- anche la Banca d'Italia, nella comunicazione che ha fatto seguito all'esposto presentato dal cliente, ha affermato che *"la decisione se intrattenere o meno un rapporto di conto corrente, sulla base delle regole generali del nostro ordinamento, resta affidata alla libera determinazione a contrarre di entrambe le parti [...]"*;
- il diritto di recesso unilaterale della banca dal contratto di conto corrente è disciplinato da norme del codice civile, del Testo Unico Bancario e da disposizioni contrattuali;

- sussiste un consolidato orientamento dell'ABF secondo cui il recesso dai rapporti negoziali di durata è sempre consentito, non essendo tenuti gli intermediari a riferire motivazioni specifiche;
- di aver assunto una condotta legittima, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali;
- non sussiste un diritto all'apertura di un conto corrente, in quanto il correlato obbligo a contrarre sarebbe incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività bancaria sancita dall'art. 10, comma 1, TUB;
- ad ogni modo, l'ABF non potrebbe sostituirsi all'intermediario nella valutazione della convenienza di un'operazione;
- di aver fornito ai clienti le motivazioni del diniego, consistenti nella movimentazione non adeguata rispetto al giro d'affari e, comunque, nei "numerosissimi giri tra i vari conti";
- il conto corrente di base è disciplinato dall'art. 126-noviesdecies TUB e dal successivo art. 126-vicies per quanto attiene il rifiuto da parte dell'intermediario;
- il "conto di base" è un diritto per i consumatori, persone fisiche che agiscono al di fuori della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, mentre il ricorrente è un imprenditore e ha sempre fatto riferimento alla sua necessità di disporre di un conto corrente per la sua attività imprenditoriale;
- la finalità della richiesta di apertura del conto di base contrasta con la normativa che lo disciplina;
- in merito alla motivazione del diniego all'apertura del conto corrente di base, l'art. 126-vicies prevede che *"La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non è tuttavia dovuta ove ... ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio"*;
- in ordine al rifiuto di altri intermediari all'apertura di rapporti di conto corrente, di rilevare che, in un regime di libera concorrenza, *"se la generalità degli intermediari non intende intraprendere rapporti con il ricorrente e con le sue società vi saranno ragioni che a ciò ostano"*;
- ad ogni modo, la propria decisione di recedere dai rapporti non ha ingenerato alcun "effetto a catena" per gli altri intermediari, che pongono in essere le proprie decisioni sulla base di specifici ed autonomi criteri;
- nella comunicazione prodotta dal cliente, con la quale un intermediario terzo ha informato il cliente del diniego all'apertura di un conto corrente, non è evocata la decisione assunta dalla banca resistente.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha precisato quanto segue:

- *"il presente procedimento non si colloca sul piano di una dialettica contrattuale bilaterale. La struttura formale del ricorso a codesto spettabile Arbitro impone l'indicazione di un intermediario, l'esposizione dei fatti rilevanti e la formulazione di richieste specifiche; tuttavia, l'orizzonte sostanziale della presente controversia è di ordine ben più ampio"*;
- di essere stato correntista dell'intermediario per sedici anni, di cui dodici in qualità di imprenditore;
- di richiedere all'ABF non l'accertamento dell'astratta legittimità del recesso operato dall'intermediario, *"bensì se sia compatibile col nostro Ordinamento che un*

cittadino — privo di qualunque addebito, privo di qualunque informazione su ragioni ostative, e dopo aver attivato ogni possibile canale di verifica (si pensi soltanto alle istanze già rivolte a CRIF, Procura della Repubblica e Banca d'Italia) — possa essere di fatto espulso dall'intero sistema bancario senza limiti temporali, senza motivazione e senza vie di uscita, per effetto della scelta unilaterale di un singolo intermediario”;

- di porre in discussione *“la conseguenza sistemica concretamente prodotta”* dalla condotta dell'intermediario, che ha determinato l'esclusione strutturale e potenzialmente irreversibile del cliente dal sistema bancario visto: (i) il recesso non motivato; (ii) il rifiuto di apertura anche del *conto di base*; (iii) l'immediata propagazione del diniego presso altri istituti, secondo la logica interconnessa — elementare — del settore bancario;
- l'intermediario ha assunto un'iniziativa unilaterale, non preavvisata e tutt'ora priva di qualunque spiegazione sostanziale;
- la questione sottoposta all'ABF coinvolge profili di rilevanza costituzionale e “pubblicistica primaria”, attinente al “diritto sostanziale di cittadinanza finanziaria”;
- di non discutere della “mera libertà” di un intermediario di non avviare un singolo rapporto, bensì del rischio di un'interdizione totale e indefinita dalla vita economica, non prevista da alcuna norma dell'ordinamento;
- in data 23 luglio 2025, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura una riforma che introduce nel Codice civile l'obbligo per gli intermediari di consentire l'apertura di un conto di pagamento a chiunque ne faccia richiesta, con dovere di motivare per iscritto, entro dieci giorni, ogni eventuale diniego, a tutela esplicita della “dignità finanziaria e partecipazione alla vita economica”;
- di richiedere all'ABF di esercitare il suo *“ruolo naturale di presidio di sistema”* volto a garantire che l'autonomia dell'intermediario non si traduca in una interdizione totale dall'accesso ai servizi finanziari essenziali, tutelati dall'ordinamento in chiave pubblicistica e costituzionale;
- di non richiedere all'ABF l'emanazione di una pronuncia costitutiva, bensì l'accertamento della correttezza, proporzionalità e trasparenza della condotta dell'intermediario “anche nella fase successiva al recesso”, quando le sue conseguenze incidono in modo sproporzionato sui diritti essenziali del cliente;
- sussistono precedenti ABF a sostegno delle proprie ragioni;
- di non contestare l'astratto diritto dell'intermediario di recedere dal rapporto ai sensi dell'art. 1855 c.c., bensì le modalità con cui tale facoltà è stata esercitata, in assenza di motivazione o preavviso, che avrebbe potuto consentire eventuali chiarimenti;
- l'assenza di motivazioni del recesso ha comportato un pregiudizio organizzativo e una compromissione delle esigenze professionali e familiari, costituzionalmente riconosciute e tutelate (tra tutti, la libertà di iniziativa economica — art. 41 Cost. — il diritto al lavoro — art. 4 Cost. — e la tutela del risparmio — art. 47 Cost.);
- ferma l'assenza di un obbligo generale a contrarre, l'intermediario avrebbe dovuto quantomeno fornire le motivazioni “di massima” in caso di rifiuto;
- di non aver mai ricevuto informazione delle motivazioni del diniego dell'intermediario;

- nella comunicazione del 22/04/2025 con la quale è stato comunicato il recesso, l'intermediario si è limitato ad affermare che *“la banca si è avvalsa della facoltà di recesso prevista dalla normativa vigente e dalle condizioni contrattuali”*;
- solo in questa sede, e per la prima volta — l'intermediario afferma che il ricorrente sarebbe già stato informato delle “ragioni” del diniego, asseritamente riconducibili alla *«movimentazione non adeguata al giro affari ed ai numerosissimi giri tra i vari conti»*;
- se fosse stata interpellata, avrebbe potuto offrire giustificazione di tutte le movimentazioni occorse sui rapporti precedentemente in essere;
- il comportamento della banca è contraddittorio, solo se si nota che, con la comunicazione del 26/08/2025, a distanza di 4 mesi dal recesso, l'intermediario ha affermato che *“le norme [...] non prescrivono che venga fornita esplicita motivazione delle ragioni per cui si recede”* e l'assenza, nel caso in esame, di un giustificato motivo di recesso che renderebbe dovuta la comunicazione delle motivazioni;
- delle due l'una: o il cliente ha posto in essere condotte oggetto di una segnalazione ai sensi della normativa antiriciclaggio, oppure, come la stessa banca dichiarava il 26 agosto, non ricorreva alcun giustificato motivo;
- ferma l'inesistenza di alcuna motivazione per il recesso, l'intermediario ha invocato esclusivamente ragioni vaghe (“giroconti”, “movimentazione non adeguata”) e, in definitiva, solo apparenti;
- l'intermediario si è illegittimamente rifiutato di aprire il conto di base, che impone un vero e proprio obbligo a contrarre per le banche;
- la richiesta di apertura del conto di base risale al 26 agosto 2025, mentre il ricorso è stato presentato il successivo 7 settembre, una volta inutilmente decorso il termine legale di dieci giorni (per le comunicazioni delle motivazioni del rifiuto), senza che sia pervenuta alcuna motivazione da parte dell'intermediario.
- alla data odierna l'intermediario non ha fatto pervenire alcun riscontro alla propria richiesta;
- di aver richiesto l'apertura del conto di base non solo quale imprenditore, ma anche rappresentando esigenze di natura familiare;
- altri intermediari hanno negato l'apertura di un conto corrente per effetto del recesso immotivato da parte dell'odierna resistente;
- *“è fatto notorio che la chiusura improvvisa e non spiegata di tutti i rapporti da parte dell'intermediario storico generi automaticamente reazioni prudentziali a catena da parte degli altri operatori”*.

L'intermediario, nelle controrepliche ha affermato quanto segue:

- la richiesta di una pronuncia su di una questione “di ordine più ampio” e in merito alla “conseguenza sistemica concretamente prodotta” è inammissibile, in quanto esula dalle competenze per materia dell'ABF;
- l'ABF non è lo strumento deputato a risolvere questioni di ordine costituzionale o di politica economica generale;
- le domande della parte ricorrente imporrebbero all'ABF di adottare una decisione di carattere “costitutivo”, parimenti non ammesse anche perché inciderebbero sulle valutazioni che competono esclusivamente alla banca;

- di essere receduto dai rapporti intrattenuti con i clienti, attenendosi alle disposizioni normative e contrattuali;
- di aver riferito ai clienti le motivazioni del diniego nelle diverse interlocuzioni intervenute e consistenti nella movimentazione non adeguata al giro d'affari e ai "numerosissimi giri tra i vari conti";
- di aver assunto tale decisione all'esito di un'istruttoria, di pertinenza esclusiva della banca;
- risulta evidente che imporre alla banca di esporre le ragioni per cui rifiuta l'apertura del "conto di base" ove vi sono norme che le impongono di non proseguire determinati rapporti e di non esplicitare le relative ragioni, sarebbe del tutto antigiusuriero;
- il conto di base è un diritto per i consumatori, e non anche per i non consumatori: sia nei reclami che nel ricorso, la parte ricorrente fa riferimento a necessità collegate alla propria attività imprenditoriale;
- le proprie decisioni non hanno ingenerato alcun "effetto a catena" anche per altri intermediari;
- la richiesta di *"ristoro equitativo dei pregiudizi subiti ... comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale..."* è stata avanzata esclusivamente in sede di repliche, e, pertanto, è inammissibile.

Ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF:

in via principale,

- di *"[a]ccertare l'illegittimità della condotta [dell'intermediario], per aver disposto la chiusura unilaterale del [proprio] conto senza giustificato motivo e per aver successivamente negato l'apertura di un conto di base"*;
- di *"[a]ffermare il principio secondo cui la discrezionalità dell'intermediario non può degenerare in un potere arbitrario di esclusione dal sistema bancario, in contrasto con i principi di correttezza, buona fede contrattuale e con la tutela dei diritti fondamentali della persona"*;
- di *"ordinare [all'intermediario] di consentire senza ulteriori ritardi l'apertura di un conto di base a sé intestato, dotato delle funzionalità minime previste dalla legge"*;

in via subordinata,

- di *"disporre ogni altra misura ritenuta idonea a garantire al ricorrente l'accesso effettivo a un conto di pagamento presso [la banca resistente] o altro intermediario, a salvaguardia della vita personale e familiare e della continuità delle attività imprenditoriali"*;
- di *"condannare la banca alla rifusione delle spese di procedura, atteso il carattere ingiustificato e discriminatorio del comportamento tenuto"*.

Nelle repliche la parte ricorrente ha richiesto all'ABF:

in via pregiudiziale,

- di dichiarare infondata l'eccezione di incompetenza per materia formulata dall'intermediario;

in via principale,

- di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'intermediario *"per violazione dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché per aver determinato — senza giustificazione alcuna — una condizione di interdizione*

operativa dal circuito bancario incompatibile con i principi dell'ordinamento in danno" della parte ricorrente e dell'aderente al ricorso;

- *di "disporre ogni misura ritenuta idonea e proporzionata a garantire il tempestivo ripristino dell'accesso della parte ricorrente a un rapporto bancario operativo, anche in forma essenziale";*
- *di "condannare l'intermediario alla rifusione delle spese di procedura e al ristoro equitativo dei pregiudizi subiti [...] a causa della propria condotta, comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, quali effetti diretti e immediati della condotta accertata".*

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF:

- in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza per materia dell'ABF *"per avere il ricorrente richiesto all'adito Arbitro una pronuncia costitutiva, che non rientra nelle funzioni istituzionali dell'ABF"*;
- in via principale, di respingere il ricorso.

DIRITTO

La parte ricorrente, unitamente all'aderente al ricorso, assistito, contesta l'illegittimità della condotta dell'intermediario, per:

- aver disposto la chiusura unilaterale di tutti i rapporti di conto corrente in essere, intestati in parte all'aderente al ricorso, nonché a società e ad un'associazione non riconosciuta riconducibili all'istante, senza giustificato motivo;
- aver successivamente negato l'apertura di un conto di base.

Inoltre, secondo la ricostruzione del cliente, il recesso dell'intermediario dai rapporti ed i successivi dinieghi dell'intermediario convenuto avrebbero inciso sulla condotta assunta da altre banche, determinando nei fatti la sua esclusione dal sistema bancario. In via pregiudiziale, il Collegio rileva che parte ricorrente si qualifica come consumatore.

Tuttavia, dalle dichiarazioni della banca, non contestate dal ricorrente (come detto, assistito), emerge che il recesso contestato in questa sede riguarda sei rapporti di conto corrente, dettagliati come segue:

- n. ***419, intestato alla parte ricorrente;
- n. ***196, intestato all'aderente al ricorso;
- n. ***676, intestato alla società G. S.r.l.
- n. ***674, intestato all'associazione non riconosciuta L.C.;
- n. ***520, intestato alla società B.S. S.r.l.;
- n. ***704, intestato alla società A. S.r.l.s.

Sul punto il Collegio osserva che:

- la titolarità dei rapporti di conto corrente intestati alle persone fisiche risulta dai contratti di conto corrente prodotti dall'intermediario;
- benché l'intermediario non abbia prodotto evidenza dei contratti intestati alle società e all'associazione non riconosciuta, l'esistenza dei rapporti risulta dalle comunicazioni di recesso e non è stato oggetto di contestazione;
- l'intermediario produce alcune visure Cerved riferite alle suddette società e all'associazione non riconosciuta da cui risulta la loro appartenenza al medesimo

gruppo a nome della parte ricorrente, nonché la sua qualifica di legale rappresentante o comunque di socio (fatta eccezione per l'associazione non riconosciuta, il cui legale rappresentante è l'aderente al ricorso);

- la stessa parte ricorrente contesta che la condotta dell'intermediario avrebbe inciso, oltre che sulla gestione della vita familiare, anche sulla continuità dell'attività d'impresa.

Ciò posto, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi in ordine all'ammissibilità di domande relative a più rapporti rispetto ai quali il ricorrente rivesta, nel complesso, sia la qualifica di "consumatore" sia di "non consumatore", è necessario assicurare che la composizione dell'organo decidente sia adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione.

Per tale motivo, il Collegio esamina in questa sede le doglianze per i rapporti intestati alle persone fisiche (conto corrente n.***196, ove l'aderente al ricorso si qualifica come consumatore, e conto corrente n.***419, in cui non risulta esplicitata la qualifica della parte ricorrente che lo ha stipulato), ove il cliente assume la qualifica di consumatore. In via preliminare, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto le domande volte ad ordinare alla banca l'apertura di conto di base o di predisporre misure a garantire l'accesso ad un conto di pagamento sarebbero volte ad ottenere una pronuncia costitutiva o comunque una condanna ad un facere infungibile, preclusa all'ABF.

Sul punto, il Collegio osserva che la parte ricorrente ha affermato di non voler richiedere all'ABF l'emanazione di una pronuncia costitutiva, bensì l'accertamento dell'illegittimità della condotta della banca e che comunque, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, in un'ottica di favor per il cliente, specialmente se non assistito, la domanda costitutiva può essere riqualficata come di "mero" accertamento al fine di decidere nel merito il ricorso.

In questa prospettiva, secondo la direttiva dell'interpretazione conservativa della domanda adottata dall'ABF, il Collegio intende la richiesta del ricorrente come volta all'accertamento dell'illegittimità del recesso esercitato dalla convenuta, nonché del suo diritto a ottenere l'apertura di un conto di base.

L'eccezione di parte resistente è dunque respinta.

L'intermediario ha altresì eccepito l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno, avanzata dalla parte ricorrente solo nelle repliche.

Pur non negando che l'eccezione possa essere fondata, il Collegio ritiene tuttavia preferibile procedere nel merito secondo il principio della ragione più liquida.

Parte resistente ha prodotto evidenza dei contratti di conto corrente n.***419 e ***196, dai quali il Collegio rileva che la Banca si è riservata il diritto di recedere dal rapporto in qualsiasi momento con un preavviso minimo di due mesi.

In relazione a questi ultimi la parte ricorrente, assistita, non sembrerebbe svolgere contestazioni in merito alla loro durata a tempo indeterminato né all'esistenza di clausole contrattuali attributive del diritto di recesso.

L'intermediario ha riferito (producendo evidenze in atti) di aver receduto dai rapporti di conto corrente a mezzo di distinte comunicazioni del 22/04/2025, consegnate a mano dei clienti. Con le suddette missive l'intermediario ha comunicato un preavviso di recesso di 60 giorni.

La ricezione delle dichiarazioni di recesso non è contestata dal ricorrente né è contestato il rispetto del preavviso indicato nelle dichiarazioni di recesso.

Secondo la ricostruzione dell'intermediario, parimenti non contestata, il conto corrente n. ***419 è stato chiuso il 31/07/2025, il conto corrente n. ***196 è stato chiuso il 15/07/2025.

L'intermediario afferma la legittimità dei recessi operati, avvenuta nella forma del recesso libero, che non richiede motivazioni.

Ciò posto, il Collegio rammenta che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 126-septies TUB: *"1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura. 2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. 3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale"*;
- secondo quanto previsto dall'art. 1855 c.c.: *"Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni"*;
- secondo l'orientamento condiviso dai Collegi ABF il recesso da un rapporto a tempo indeterminato è da ritenersi legittimo, senza che vi sia necessità per l'intermediario di esplicitare le ragioni che lo hanno determinato: la previsione di un obbligo di motivazione è infatti incompatibile con la natura del recesso *ad nutum*, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione delle sottese ragioni al cliente; quest'ultimo non potrà quindi avanzare su tale aspetto alcuna pretesa risarcitoria, fatta salva la comprovata violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio non ravvisa profili di illegittimità del recesso *ad nutum* operato dall'intermediario anche senza motivazione, essendo stato dimostrato il rispetto del preavviso di due mesi.

Parte ricorrente contesta poi che, a seguito del recesso qui controverso, è stato impossibile ottenere l'apertura di un nuovo conto corrente presso altri istituti di credito. Nello specifico afferma di aver ricevuto dinieghi alle proprie richieste, sprovvisti di motivazioni, ma comunque condizionati dal recesso operato dall'intermediario resistente, che avrebbe cagionato un "effetto a catena".

In proposito produce evidenza di uno scambio di corrispondenza a mezzo e-mail intercorso tra il proprio procuratore e un intermediario tra il 12/10/2025 e il 29/10/2025. Nelle missive il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato le circostanze dell'avvenuto recesso dai rapporti di conto corrente precedentemente in essere con l'intermediario resistente, avanzando richiesta di apertura di un nuovo rapporto presso l'intermediario terzo. Quest'ultimo, con l'ultima comunicazione del 29/10/2025 ha comunicato il diniego all'apertura del conto corrente senza addurre alcuna specifica motivazione.

La parte ricorrente ha inoltre dato atto di aver richiesto l'apertura del conto di base con la comunicazione del 26/08/2025, a cui è seguito il riscontro interlocutorio dell'intermediario del 01/09/2025, che ha riferito di aver trasmesso la sua segnalazione al proprio ufficio legale.

L'intermediario ha riferito che l'11/09/2025, prima ancora di poter offrire compiuto riscontro alla richiesta del 26/08/2025, il cliente ha proposto ricorso all'ABF.

Sul punto il Collegio rileva che l'intermediario ha poi comunicato il diniego all'apertura del conto corrente esclusivamente con le controdeduzioni, presentate in data 20/10/2025, ovvero dopo circa 59 giorni dall'originaria richiesta.

Quanto alle ragioni del diniego, l'intermediario ritiene legittimo il proprio rifiuto all'apertura del conto di base in quanto, in primo luogo, la parte ricorrente ha manifestato la necessità di aprire il suddetto rapporto per poter svolgere la propria attività imprenditoriale, incompatibile con le finalità previste per il conto di base.

Tale motivazione non può dirsi valida, poiché il cliente consumatore ha diritto a ottenere l'apertura di un conto di base di cui ai richiamati artt. 126-*noviesdecies* e ss. TUB, a condizione che sia soggiornante legalmente nell'Unione europea e non sia già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consenta di utilizzare i servizi offerti con il conto di base.

Nel caso di specie, occorre tener conto del fatto che il conto corrente già acceso dal ricorrente in proprio (quale persona fisica) non era allo stesso intestato come non consumatore. È presumibile, peraltro, che a seguito del recesso dal rapporto preesistente il cliente non fosse titolare di altro conto di pagamento presso un diverso intermediario.

Parte resistente ha però ulteriormente eccepito che il rifiuto di apertura del rapporto – così come la mancata motivazione del diniego – si basano sull'esistenza di "giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio".

Il Collegio ritiene che il motivo addotto sia compatibile con quanto prevede l'art. 126-*vicies*, commi 1 e 2, TUB, per cui la domanda di accertamento del diritto all'apertura del conto di base richiesto da parte ricorrente non può essere accolta.

D'altro canto, il Collegio rileva che la banca non ha rispettato le previsioni dell'art. 126-*vicies*, comma 2, TUB, laddove impongono un'informativa del rifiuto tempestiva, "e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta". L'obbligo di comunicazione del rifiuto nel termine di legge sussiste infatti anche quando l'intermediario è esonerato dall'indicazione delle motivazioni del diniego, come nel caso di specie. Tuttavia, parte ricorrente non prova alcun pregiudizio che sia conseguenza immediata e diretta del tardivo riscontro, per cui non vi è spazio per il risarcimento del danno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, rilevato che il ricorso ha ad oggetto domande relative a più rapporti rispetto ai quali il ricorrente riveste, rispettivamente, la qualifica di consumatore e quella di non consumatore, relativamente alle richieste formulate dal cliente quale consumatore, il Collegio non accoglie il ricorso.

PARTE DEL RICORSO RELATIVA AI SOGGETTI “NON CONSUMATORI”

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- di essere incorso in una grave situazione di “esclusione bancaria” che, ad oggi, le impedisce l’accesso ad un conto corrente, compromettendo la possibilità di condurre un’esistenza piena e dignitosa sotto il profilo professionale, familiare e personale;
- sin dal 2009 è stato titolare di cinque rapporti complessivi (riferibili al proprio nucleo familiare e alle società da lei amministrate) in essere con l’intermediario;
- in data 22/04/2025 l’intermediario ha comunicato il recesso unilaterale dal suo conto corrente, da quello della moglie [aderente al ricorso] e delle “sue” società, senza fornire alcuna motivazione;
- il provvedimento della banca ha inciso sulla continuità dell’attività d’impresa e sulla gestione della vita familiare;
- a seguito di tale decisione, per lei e per sua moglie, è stato impossibile ottenere l’apertura di un nuovo conto corrente presso altri istituti di credito;
- l’intermediario ha omesso di fornire le motivazioni del recesso, anche a seguito di ulteriori richieste in merito;
- con la comunicazione del 06/08/2025, inviata a mezzo dell’odierno procuratore, ha richiesto nuovamente all’intermediario le ragioni della chiusura improvvisa dei rapporti, o l’indicazione di soluzioni idonee a ripristinarne l’operatività, anche in ragione dei gravi pregiudizi personali e professionali conseguenti;
- con il riscontro del 26/08/2025 l’intermediario: i) ha confermato la chiusura dei conti correnti (personali, nonché quelli riferibili alla propria qualità di legale rappresentante di società); ii) ha rappresentato che il regolamento contrattuale non prevede l’indicazione delle motivazioni del recesso dell’intermediario, salvo il caso di giustificato motivo, non ricorrente nell’ipotesi in esame; iii) ha sostenuto l’inesistenza di un obbligo di mantenere rapporti con la clientela e la legittimità del recesso in ragione del preavviso comunicato al cliente;
- in data 26/08/2025, nel rinnovare le proprie doglianze, ha richiesto all’intermediario l’apertura di un conto corrente di base ai sensi del D.Lgs. n. 37/2017 per i servizi bancari essenziali e ha rappresentato che, in qualità di imprenditore, si trovava anche nell’impossibilità di remunerare i propri dipendenti;
- di aver ricevuto un ulteriore riscontro negativo in data 01/09/2025;
- di aver tentato di aprire nuovi rapporti presso altri istituti di credito ricevendo dinieghi fondati sulla “discrezionalità dell’intermediario” e in assenza di alcuna motivazione;
- la decisione di recedere da parte dell’intermediario ha prodotto un effetto a catena con la conseguenza di risultare esclusa dai servizi bancari fondamentali;
- di non sussistere alcuna questione in materia di antiriciclaggio: di aver prodotto la documentazione relativa all’unica operazione che, per mera coincidenza temporale, avrebbe potuto destare attenzione, consistente nella successione paterna e conseguente vendita di un immobile ereditato;

- di aver trasferito parte del ricavato della suddetta vendita a sua madre e a sua sorella, tramite bonifici tracciati, nel rispetto della legge;
- di aver prodotto il certificato della Procura della Repubblica attestante l'assenza di qualunque procedimento penale pendente a suo carico;
- di aver presentato un esposto alla Banca d'Italia, a seguito del quale l'Autorità di vigilanza ha fornito riscontro il 03.03.2025, richiamando il quadro normativo di riferimento in materia di conto corrente di base e dei relativi obblighi informativi degli intermediari;
- l'intermediario si è invece limitato a invocare la clausola contrattuale che disciplina il recesso e la presunta assenza di obblighi a mantenere rapporti con la clientela;
- diversamente, sussiste il proprio diritto all'apertura di un conto di base, il cui diniego deve essere motivato, nonché reso per iscritto e tempestivamente;
- nel riscontro all'ultimo reclamo, l'intermediario non ha fornito alcuna risposta, limitandosi a dichiarare la trasmissione della pratica alla propria direzione legale;
- di aver subito un'esclusione sistemica dall'accesso ai servizi bancari essenziali in ragione: i) del recesso non motivato dai rapporti riferibili a sé e al proprio nucleo familiare; ii) del rifiuto della banca di riapertura del conto, anche nella forma del conto di base; iii) dell'assenza di motivazioni specifiche; iv) dei dinieghi seriali di altri intermediari;
- tale situazione ha reso impossibile accreditare redditi, adempiere agli obblighi fiscali, corrispondere stipendi e pagare fornitori;
- l'intermediario ha assunto una condotta contraria ai principi di proporzionalità, correttezza e buona fede contrattuale;
- la "discrezionalità dell'intermediario" non può tradursi nel potere di interdire socialmente ed economicamente un cliente.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:

- la parte ricorrente era titolare del conto corrente n.***419, chiuso il 31/07/2025;
- l'aderente al ricorso era titolare del conto corrente n.***196, chiuso il 15/07/2025;
- riconducibili ai nominativi dei ricorrenti vi erano, inoltre, i seguenti ulteriori rapporti di conto corrente:
 - G. S.r.l., conto n. ***676, chiuso il 9/7/2025;
 - Ass. L.C., conto n.***674, chiuso il 9/7/2025;
 - B.S. S.r.l., conto n. ***520, chiuso il 9/7/2025;
 - A S.r.l.s., conto n. ***704 chiuso il 9/7/2025;
- di aver comunicato il recesso da tali rapporti con le lettere del 22/04/2025, consegnate a mani dei clienti;
- di aver offerto riscontro nel merito ai successivi reclami, fatta eccezione per quello del 26/08/2025, a cui ha fatto seguito la proposizione del ricorso prima di un'effettiva risposta;
- la richiesta che l'ABF "ordini" l'apertura di un conto corrente di base, o di altra misura idonea a garantire l'accesso ad un conto di pagamento è inammissibile in quanto volta ad ottenere una pronuncia di carattere "costitutivo" ed avente ad oggetto un facere infungibile;
- sussistono precedenti ABF a sostegno delle proprie ragioni;

- anche la Banca d'Italia, nella comunicazione che ha fatto seguito all'esposto presentato dal cliente, ha affermato che *"la decisione se intrattenere o meno un rapporto di conto corrente, sulla base delle regole generali del nostro ordinamento, resta affidata alla libera determinazione a contrarre di entrambe le parti [...]"*;
- il diritto di recesso unilaterale della banca dal contratto di conto corrente è disciplinato da norme del codice civile, del Testo Unico Bancario e da disposizioni contrattuali;
- sussiste un consolidato orientamento dell'ABF secondo cui il recesso dai rapporti negoziali di durata è sempre consentito, non essendo tenuti gli intermediari a riferire motivazioni specifiche;
- di aver assunto una condotta legittima, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali;
- non sussiste un diritto all'apertura di un conto corrente, in quanto il correlato obbligo a contrarre sarebbe incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività bancaria sancita dall'art. 10, comma 1, TUB;
- ad ogni modo, l'ABF non potrebbe sostituirsi all'intermediario nella valutazione della convenienza di un'operazione;
- di aver fornito ai clienti le motivazioni del diniego, consistenti nella movimentazione non adeguata rispetto al giro d'affari e, comunque, nei "numerosissimi giri tra i vari conti";
- il conto corrente di base è disciplinato dall'art. 126-noviesdecies TUB e dal successivo art. 126-vicies per quanto attiene il rifiuto da parte dell'intermediario;
- il "conto di base" è un diritto per i consumatori, persone fisiche che agiscono al di fuori della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, mentre il ricorrente è un imprenditore e ha sempre fatto riferimento alla sua necessità di disporre di un conto corrente per la sua attività imprenditoriale;
- la finalità della richiesta di apertura del conto di base contrasta con la normativa che lo disciplina;
- in merito alla motivazione del diniego all'apertura del conto corrente di base, l'art. 126-vicies prevede che *"La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non è tuttavia dovuta ove ... ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio"*;
- in ordine al rifiuto di altri intermediari all'apertura di rapporti di conto corrente, di rilevare che, in un regime di libera concorrenza, *"se la generalità degli intermediari non intende intraprendere rapporti con il ricorrente e con le sue società vi saranno ragioni che a ciò ostano"*;
- ad ogni modo, la propria decisione di recedere dai rapporti non ha ingenerato alcun "effetto a catena" per gli altri intermediari, che pongono in essere le proprie decisioni sulla base di specifici ed autonomi criteri;
- nella comunicazione prodotta dal cliente, con la quale un intermediario terzo ha informato il cliente del diniego all'apertura di un conto corrente, non è evocata la decisione assunta dalla banca resistente.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha precisato quanto segue:

- *"il presente procedimento non si colloca sul piano di una dialettica contrattuale bilaterale. La struttura formale del ricorso a codesto spettabile Arbitro impone*

l'indicazione di un intermediario, l'esposizione dei fatti rilevanti e la formulazione di richieste specifiche; tuttavia, l'orizzonte sostanziale della presente controversia è di ordine ben più ampio";

- di essere stato correntista dell'intermediario per sedici anni, di cui dodici in qualità di imprenditore;
- di richiedere all'ABF non l'accertamento dell'astratta legittimità del recesso operato dall'intermediario, *"bensì se sia compatibile col nostro Ordinamento che un cittadino — privo di qualunque addebito, privo di qualunque informazione su ragioni ostative, e dopo aver attivato ogni possibile canale di verifica (si pensi soltanto alle istanze già rivolte a CRIF, Procura della Repubblica e Banca d'Italia) — possa essere di fatto espulso dall'intero sistema bancario senza limiti temporali, senza motivazione e senza vie di uscita, per effetto della scelta unilaterale di un singolo intermediario"*;
- di porre in discussione *"la conseguenza sistemica concretamente prodotta"* dalla condotta dell'intermediario, che ha determinato l'esclusione strutturale e potenzialmente irreversibile del cliente dal sistema bancario visto: (i) il recesso non motivato; (ii) il rifiuto di apertura anche del *conto di base*; (iii) l'immediata propagazione del diniego presso altri istituti, secondo la logica interconnessa — elementare — del settore bancario;
- l'intermediario ha assunto un'iniziativa unilaterale, non preavvisata e tutt'ora priva di qualunque spiegazione sostanziale;
- la questione sottoposta all'ABF coinvolge profili di rilevanza costituzionale e "pubblicistica primaria", attinente al "diritto sostanziale di cittadinanza finanziaria";
- di non discutere della "mera libertà" di un intermediario di non avviare un singolo rapporto, bensì del rischio di un'interdizione totale e indefinita dalla vita economica, non prevista da alcuna norma dell'ordinamento;
- in data 23 luglio 2025, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura una riforma che introduce nel Codice civile l'obbligo per gli intermediari di consentire l'apertura di un conto di pagamento a chiunque ne faccia richiesta, con dovere di motivare per iscritto, entro dieci giorni, ogni eventuale diniego, a tutela esplicita della "dignità finanziaria e partecipazione alla vita economica";
- di richiedere all'ABF di esercitare il suo *"ruolo naturale di presidio di sistema"* volto a garantire che l'autonomia dell'intermediario non si traduca in una interdizione totale dall'accesso ai servizi finanziari essenziali, tutelati dall'ordinamento in chiave pubblicistica e costituzionale;
- di non richiedere all'ABF l'emanazione di una pronuncia costitutiva, bensì l'accertamento della correttezza, proporzionalità e trasparenza della condotta dell'intermediario *"anche nella fase successiva al recesso"*, quando le sue conseguenze incidono in modo sproporzionato sui diritti essenziali del cliente;
- sussistono precedenti ABF a sostegno delle proprie ragioni;
- di non contestare l'astratto diritto dell'intermediario di recedere dal rapporto ai sensi dell'art. 1855 c.c., bensì le modalità con cui tale facoltà è stata esercitata, in assenza di motivazione o preavviso, che avrebbe potuto consentire eventuali chiarimenti;

- l'assenza di motivazioni del recesso ha comportato un pregiudizio organizzativo e una compromissione delle esigenze professionali e familiari, costituzionalmente riconosciute e tutelate (tra tutti, la libertà di iniziativa economica — art. 41 Cost. — il diritto al lavoro — art. 4 Cost. — e la tutela del risparmio — art. 47 Cost.);
- ferma l'assenza di un obbligo generale a contrarre, l'intermediario avrebbe dovuto quantomeno fornire le motivazioni "di massima" in caso di rifiuto;
- di non aver mai ricevuto informazione delle motivazioni del diniego dell'intermediario;
- nella comunicazione del 22/04/2025 con la quale è stato comunicato il recesso, l'intermediario si è limitato ad affermare che *"la banca si è avvalsa della facoltà di recesso prevista dalla normativa vigente e dalle condizioni contrattuali"*;
- solo in questa sede, e per la prima volta — l'intermediario afferma che il ricorrente sarebbe già stato informato delle "ragioni" del diniego, asseritamente riconducibili alla *«movimentazione non adeguata al giro affari ed ai numerosissimi giri tra i vari conti»*;
- se fosse stata interpellata, avrebbe potuto offrire giustificazione di tutte le movimentazioni occorse sui rapporti precedentemente in essere;
- il comportamento della banca è contraddittorio, solo se si nota che, con la comunicazione del 26/08/2025, a distanza di 4 mesi dal recesso, l'intermediario ha affermato che *"le norme [...] non prescrivono che venga fornita esplicita motivazione delle ragioni per cui si recede"* e l'assenza, nel caso in esame, di un giustificato motivo di recesso che renderebbe dovuta la comunicazione delle motivazioni;
- delle due l'una: o il cliente ha posto in essere condotte oggetto di una segnalazione ai sensi della normativa antiriciclaggio, oppure, come la stessa banca dichiarava il 26 agosto, non ricorreva alcun giustificato motivo;
- ferma l'inesistenza di alcuna motivazione per il recesso, l'intermediario ha invocato esclusivamente ragioni vaghe ("giroconti", "movimentazione non adeguata") e, in definitiva, solo apparenti;
- l'intermediario si è illegittimamente rifiutato di aprire il conto di base, che impone un vero e proprio obbligo a contrarre per le banche;
- la richiesta di apertura del conto di base risale al 26 agosto 2025, mentre il ricorso è stato presentato il successivo 7 settembre, una volta inutilmente decorso il termine legale di dieci giorni (per le comunicazioni delle motivazioni del rifiuto), senza che sia pervenuta alcuna motivazione da parte dell'intermediario.
- alla data odierna l'intermediario non ha fatto pervenire alcun riscontro alla propria richiesta;
- di aver richiesto l'apertura del conto di base non solo quale imprenditore, ma anche rappresentando esigenze di natura familiare;
- altri intermediari hanno negato l'apertura di un conto corrente per effetto del recesso immotivato da parte dell'odierna resistente;
- *"è fatto notorio che la chiusura improvvisa e non spiegata di tutti i rapporti da parte dell'intermediario storico generi automaticamente reazioni prudentiali a catena da parte degli altri operatori"*.

L'intermediario, nelle contropliche ha affermato quanto segue:

- la richiesta di una pronuncia su di una questione “di ordine più ampio” e in merito alla “conseguenza sistemica concretamente prodotta” è inammissibile, in quanto esula dalle competenze per materia dell’ABF;
- l’ABF non è lo strumento deputato a risolvere questioni di ordine costituzionale o di politica economica generale;
- le domande della parte ricorrente imporrebbero all’ABF di adottare una decisione di carattere “costitutivo”, parimenti non ammesse anche perché inciderebbero sulle valutazioni che competono esclusivamente alla banca;
- di essere receduto dai rapporti intrattenuti con i clienti, attenendosi alle disposizioni normative e contrattuali;
- di aver riferito ai clienti le motivazioni del diniego nelle diverse interlocuzioni intervenute e consistenti nella movimentazione non adeguata al giro d’affari e ai “numerosissimi giri tra i vari conti”;
- di aver assunto tale decisione all’esito di un’istruttoria, di pertinenza esclusiva della banca;
- risulta evidente che imporre alla banca di esporre le ragioni per cui rifiuta l’apertura del “conto di base” ove vi sono norme che le impongono di non proseguire determinati rapporti e di non esplicitare le relative ragioni, sarebbe del tutto anti-giuridico;
- il conto di base è un diritto per i consumatori, e non anche per i non consumatori: sia nei reclami che nel ricorso, la parte ricorrente fa riferimento a necessità collegate alla propria attività imprenditoriale;
- le proprie decisioni non hanno ingenerato alcun “effetto a catena” anche per altri intermediari;
- la richiesta di *“ristoro equitativo dei pregiudizi subiti ... comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale...”* è stata avanzata esclusivamente in sede di repliche, e, pertanto, è inammissibile.

Ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all’ABF:

in via principale,

- di *“[a]ccertare l’illegittimità della condotta [dell’intermediario], per aver disposto la chiusura unilaterale del [proprio] conto senza giustificato motivo e per aver successivamente negato l’apertura di un conto di base”*;
- di *“[a]ffermare il principio secondo cui la discrezionalità dell’intermediario non può degenerare in un potere arbitrario di esclusione dal sistema bancario, in contrasto con i principi di correttezza, buona fede contrattuale e con la tutela dei diritti fondamentali della persona”*;
- di *“ordinare [all’intermediario] di consentire senza ulteriori ritardi l’apertura di un conto di base a sé intestato, dotato delle funzionalità minime previste dalla legge”*;

in via subordinata,

- di *“disporre ogni altra misura ritenuta idonea a garantire al ricorrente l’accesso effettivo a un conto di pagamento presso [la banca resistente] o altro intermediario, a salvaguardia della vita personale e familiare e della continuità delle attività imprenditoriali*;
- di *“condannare la banca alla rifusione delle spese di procedura, atteso il carattere ingiustificato e discriminatorio del comportamento tenuto”*.

Nelle repliche la parte ricorrente ha richiesto all'ABF:

in via pregiudiziale,

- di dichiarare infondata l'eccezione di incompetenza per materia formulata dall'intermediario;

in via principale,

- di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'intermediario *“per violazione dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché per aver determinato — senza giustificazione alcuna — una condizione di interdizione operativa dal circuito bancario incompatibile con i principi dell'ordinamento in danno”* della parte ricorrente e dell'aderente al ricorso;
- di *“disporre ogni misura ritenuta idonea e proporzionata a garantire il tempestivo ripristino dell'accesso della parte ricorrente a un rapporto bancario operativo, anche in forma essenziale”*;
- di *“condannare l'intermediario alla rifusione delle spese di procedura e al ristoro equitativo dei pregiudizi subiti [...] a causa della propria condotta, comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, quali effetti diretti e immediati della condotta accertata”*.

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF:

- in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza per materia dell'ABF *“per avere il ricorrente richiesto all'adito Arbitro una pronuncia costitutiva, che non rientra nelle funzioni istituzionali dell'ABF”*;
- in via principale, di respingere il ricorso.

DIRITTO

La parte ricorrente, unitamente all'aderente al ricorso, assistito, contesta l'illegittimità della condotta dell'intermediario, per:

- aver disposto la chiusura unilaterale di tutti i rapporti di conto corrente in essere, intestati in parte all'aderente al ricorso, nonché a società e ad un'associazione non riconosciuta riconducibili all'istante, senza giustificato motivo;
- aver successivamente negato l'apertura di un conto di base.

Inoltre, secondo la ricostruzione del cliente, il recesso dell'intermediario dai rapporti ed i successivi dinieghi dell'intermediario convenuto avrebbero inciso sulla condotta assunta da altre banche, determinando nei fatti la sua esclusione dal sistema bancario. In via pregiudiziale, il Collegio rileva che parte ricorrente si qualifica come consumatore.

Tuttavia, dalle dichiarazioni della banca, non contestate dal ricorrente (come detto, assistito), emerge che il recesso contestato in questa sede riguarda sei rapporti di conto corrente, dettagliati come segue:

- n. ***419, intestato alla parte ricorrente;
- n. ***196, intestato all'aderente al ricorso;
- n. ***676, intestato alla società G. S.r.l
- n. ***674, intestato all'associazione non riconosciuta L.C.;
- n. ***520, intestato alla società B.S. S.r.l.;
- n. ***704, intestato alla società A. S.r.l.s.

Sul punto il Collegio osserva che:

- la titolarità dei rapporti di conto corrente intestati alle persone fisiche risulta dai contratti di conto corrente prodotti dall'intermediario;
- benché l'intermediario non abbia prodotto evidenza dei contratti intestati alle società e all'associazione non riconosciuta, l'esistenza dei rapporti risulta dalle comunicazioni di recesso e non è stato oggetto di contestazione;
- l'intermediario produce alcune visure Cerved riferite alle suddette società e all'associazione non riconosciuta da cui risulta la loro appartenenza al medesimo gruppo a nome della parte ricorrente, nonché la sua qualifica di legale rappresentante o comunque di socio (fatta eccezione per l'associazione non riconosciuta, il cui legale rappresentante è l'aderente al ricorso);
- la stessa parte ricorrente contesta che la condotta dell'intermediario avrebbe inciso, oltre che sulla gestione della vita familiare, anche sulla continuità dell'attività d'impresa.

Ciò posto, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi in ordine all'ammissibilità di domande relative a più rapporti rispetto ai quali il ricorrente rivesta, nel complesso, sia la qualifica di "consumatore" sia di "non consumatore", è necessario assicurare che la composizione dell'organo decidente sia adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione.

Per tale motivo, il Collegio esamina in questa sede le doglianze per i rapporti intestati alle società e alle associazioni non riconosciute, ove il cliente assume la qualifica di non consumatore.

In via preliminare, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto le domande volte ad ordinare alla banca l'apertura di conto di base o di predisporre misure a garantire l'accesso ad un conto di pagamento sarebbero volte ad ottenere una pronuncia costitutiva o comunque una condanna ad un facere infungibile, preclusa all'ABF.

Sul punto, il Collegio osserva che la parte ricorrente ha affermato di non voler richiedere all'ABF l'emanazione di una pronuncia costitutiva, bensì l'accertamento dell'illegittimità della condotta della banca e che comunque, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, in un'ottica di favor per il cliente, specialmente se non assistito, la domanda costitutiva può essere riqualificata come di "mero" accertamento al fine di decidere nel merito il ricorso.

In questa prospettiva, secondo la direttiva dell'interpretazione conservativa della domanda adottata dall'ABF, il Collegio intende la richiesta del ricorrente come volta all'accertamento dell'illegittimità del recesso esercitato dalla convenuta, nonché del suo diritto a ottenere l'apertura di un conto di base.

L'eccezione di parte resistente è dunque respinta.

L'intermediario ha altresì eccepito l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno, avanzata dalla parte ricorrente solo nelle repliche.

Pur non negando che l'eccezione possa essere fondata, il Collegio ritiene tuttavia preferibile procedere nel merito secondo il principio della ragione più liquida.

I contratti di conto corrente intestati alle società e all'associazione non riconosciuta non sono stati versati in atti, ma parte ricorrente, pur assistita, non sembrerebbe svolgere

contestazioni in merito alla loro durata a tempo indeterminato né all'esistenza di clausole contrattuali attributive del diritto di recesso.

Sul punto il Collegio ricorda che l'art. 126-septies TUB, in tema di recesso del prestatore di servizi di pagamento dal contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di pagamento (applicabile nel caso di specie), è derogabile quando di tratti di clienti non consumatori (ai sensi dell'art. 126-bis, 3° co., TUB). Tuttavia, in mancanza del contratto, secondo l'orientamento dell'ABF occorre fare riferimento alla disciplina di legge.

L'intermediario ha riferito (producendo evidenze in atti) di aver receduto dai rapporti di conto corrente a mezzo di distinte comunicazioni del 22/04/2025, consegnate a mano dei clienti. Con le suddette missive l'intermediario ha comunicato un preavviso di recesso di 60 giorni.

La ricezione delle dichiarazioni di recesso non è contestata dal ricorrente né è contestato il rispetto del preavviso indicato nelle dichiarazioni di recesso.

Secondo la ricostruzione dell'intermediario, parimenti non contestata, i rapporti intestati alle società e all'associazione non riconosciuta sono stati chiusi in data 09/07/2025.

L'intermediario afferma la legittimità dei recessi operati, avvenuta nella forma del recesso libero, che non richiede motivazioni.

Ciò posto, il Collegio rammenta che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 126-septies TUB: *"1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura. 2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. 3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale"*;
- secondo quanto previsto dall'art. 1855 c.c.: *"Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni"*;
- secondo l'orientamento condiviso dai Collegi ABF il recesso da un rapporto a tempo indeterminato è da ritenersi legittimo, senza che vi sia necessità per l'intermediario di esplicitare le ragioni che lo hanno determinato: la previsione di un obbligo di motivazione è infatti incompatibile con la natura del recesso *ad nutum*, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione delle sottese ragioni al cliente; quest'ultimo non potrà quindi avanzare su tale aspetto alcuna pretesa risarcitoria, fatta salva la comprovata violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio non ravvisa profili di illegittimità del recesso *ad nutum* operato dall'intermediario anche senza motivazione, essendo stato dimostrato il rispetto del preavviso di due mesi.

Il rigetto della domanda principale comporta conseguentemente che non possa essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, rilevato che il ricorso ha ad oggetto domande relative a più rapporti rispetto ai quali il ricorrente riveste, rispettivamente, la qualifica di consumatore e quella di non consumatore, relativamente alle richieste formulate dal cliente quale non consumatore, il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE